

Città di Acerra

Osservazioni

1. È necessario acquisire attestazione resa dalla Regione Campania circa il rispetto degli obblighi di pubblicità e di consultazione dei documenti amministrativi relativi al procedimento di rinnovo a.i.a.;
2. si rileva una consistente dilatazione della tempistica come prevista dalla Legge per il rinnovo dell'a.i.a.. Infatti l'autorizzazione precedente, costituita dal Decreto Legge n. 90/2008 convertito in Legge n. 123/2008, cui ha fatto seguito l'O.P.C.M. n. 44 del 26.02.2009, è scaduta in data 23.05.2013. L'avvenuta scadenza non pregiudica i diritti all'esercizio in regime di proroga della società esercente l'impianto la quale, a norma dell'art. 29-octies, co.11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso". E' necessario che questa Amministrazione acquisisca relazione dedicata circa la motivazione del lasso di tempo intercorso tra l'istanza del Gestore, risalente al novembre 2012, fino alla data di stabilita per la Conferenza dei Servizi, prevista per il 12.05.2014, quando invece la norma stabilisce che l'Autorità competente debba pronunciarsi sull'istanza di rinnovo a.i.a. entro 150 gg dalla richiesta;
3. per quanto esposto al punto precedente, questa Amministrazione richiede che la durata dell'eventuale provvedimento di rinnovo dell'a.i.a. sia limitata al quinquennio decorrente dalla data di scadenza della precedente autorizzazione;
4. con riferimento all'unica relazione annuale disponibile (riferita all'anno 2011), si rileva che la fig. 1 di pag. 10 non è completa nel riportare tutti i dati di emissione previsti dall'a.i.a.;
5. è necessario che gli strumenti di misura impiegati (L. 133/2005) siano – tanto per le emissioni in atmosfera che per lo scarico in corpi idrici – oggetto di taratura verificata e controllata da parte della Regione Campania e suoi organismi delegati (art. 12 co. 6 L. 133/2005); in merito è necessario che il Comune acquisisca da parte della Regione Campania i verbali di taratura periodica previsti per legge;
6. È necessario che la relazione annuale e suoi aggiornamenti, da esaminare in sede di Conferenza di Servizi, siano dotati di tutti gli allegati richiamati in relazione alla pag. 16, non rinvenuti nel plico inoltrato al Comune di Acerra;



Prescrizioni

del Sindaco in materia di salute pubblica ex artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265 del 1934

1. La dilatazione dei tempi esposta al precedente punto 2 comporta l'assoluta necessità di aggiornare i dati presentati dal Proponente a corredo dell'istanza del novembre 2012; in particolare la relazione annuale prescritta dall'art. 15 co. 3 del D.Lgs. 133/2005 e dal punto D3.1 dell'O.P.C.M. n. 44 del 26.2.2009, presentata a corredo dell'istanza datata 18.11.2012 e relativa all'anno 2011, è ormai evidentemente obsoleta; occorre integrare l'istanza corredando la richiesta di rinnovo a.i.a delle relazioni annuali e dei relativi dati con riferimento alle annualità nel frattempo intercorse, ovvero anni 2012 e 2013;
2. Occorre dotare l'istanza di rinnovo a.i.a. di una relazione specifica relativa all'esame della conformità dell'installazione alle prescrizioni del parere del Ministero dell'Ambiente reso nell'ambito della VIA in data 09.02.2005, in particolare delle prescrizioni contenute negli allegati B e C allo stesso parere;
3. la Regione Campania verifichi la necessità di aggiornare la valutazione di impatto ambientale del termovalorizzatore tenendo conto delle sopravvenute installazioni, industrie ed impianti autorizzati sul territorio di Acerra, relativamente al cumulo degli effetti degli impianti;

4. la Regione Campania garantisca, mediante propri Uffici o strutture delegate, la continuità delle attività originariamente poste in capo all'Osservatorio Ambientale costituito dal Governo per le finalità di cui all'art. 3 dell'OPCM 3730/2003, ovvero *per garantire la più ampia informazione nei confronti della popolazione relativamente all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione;*
5. ai fini di un più puntuale monitoraggio degli effetti dell'impianto di termovalorizzazione sulla salute della popolazione, la relazione prescritta dall'art. 15 co. 3 del D.Lgs. 133/2005 e dal punto D3.1 dell'O.P.C.M. n. 44 del 26.2.2009 sia prodotta con cadenza semestrale in luogo della cadenza annuale già stabilita;
6. l'eventuale provvedimento di rinnovo a.i.a. preveda espressamente e specifici le sanzioni da comminarsi in caso di superamento del limite di quantitativo massimo complessivo annuo di 600.000 tonnellate previsto dall'art. 5 del D.L. 90/2008.

